

DECRETO RETTORALE N. 1859

“Regolamento concernente il conferimento e la disciplina di incarichi post-doc”.

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 22 bis;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 7 luglio 2025;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 18 luglio 2025,

DECRETA

Articolo unico

È emanato il “Regolamento concernente il conferimento e la disciplina di incarichi post-doc”, di cui all'**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 29 ottobre 2025

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DI INCARICHI POST-DOC

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, le modalità di conferimento e la disciplina - ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, di seguito denominati incarichi post-doc, attivati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata anche Università o Ateneo.

Art. 2

Finanziamento degli incarichi post-doc

Gli incarichi post-doc possono essere finanziati in tutto o in parte con fondi a carico del bilancio dell'Università ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati.

Gli incarichi post-doc finanziati da soggetti terzi possono essere altresì stipulati, senza ricorrere alle modalità di valutazione previste nel presente regolamento, con soggetti che siano già stati selezionati all'interno di apposite procedure competitive di evidenza pubblica indette da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea ovvero da altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali. Il conferimento, proposto dal Consiglio della Facoltà interessata, è deliberato dall'Organo direttivo competente, che verifica la copertura finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse e della verifica del soddisfacimento di adeguati criteri di pubblicità del bando e di valutazione dei candidati. Il contratto è stipulato con le modalità di cui al successivo articolo 9, secondo e terzo comma.

Art. 3

Durata

Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni.

La durata complessiva degli incarichi post-doc con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

I termini massimi di cui ai precedenti commi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Ai fini della durata complessiva del rapporto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4 **Attribuzione degli incarichi post-doc**

Gli incarichi post-doc finanziati in tutto o in parte con fondi a carico del bilancio dell'Università sono attribuiti alle Facoltà secondo modalità determinate dagli Organi accademici e direttivi dell'Università, per quanto di competenza.

Art. 5 **Bandi**

Gli incarichi post-doc sono attribuiti a soggetti selezionati sulla base di appositi bandi.

Il bando è emanato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, sentito il Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse.

Il bando deve indicare:

- se l'incarico post-doc è finanziato in tutto o in parte con fondi a carico del bilancio dell'Università ovvero finanziato da soggetti terzi;
- la durata dell'incarico post-doc e l'eventuale possibilità di proroga;
- l'area o le aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare nel cui ambito verrà svolta l'attività oggetto dell'incarico post-doc;
- la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale;
- il docente responsabile dell'attività oggetto dell'incarico post-doc;
- la sede di servizio e la struttura presso la quale il titolare dell'incarico post-doc svolgerà la propria attività;
- i requisiti per la partecipazione alla selezione ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;
- il termine per la presentazione delle domande;
- il Responsabile del procedimento concorsuale;
- il numero di punti a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati e riservati rispettivamente:
 - a) al curriculum scientifico professionale e alle eventuali pubblicazioni;
 - b) al colloquio;

- le situazioni di incompatibilità con l’incarico post-doc ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 9.

Il bando può, inoltre, prevedere:

- la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta;
- specifici requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico post-doc;
- che il colloquio di cui al successivo articolo 8 sia effettuato per via telematica.

I requisiti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande.

Il bando di selezione è reso pubblico sul sito internet dell’Ateneo, del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.

Art. 6

Soggetti destinatari e presentazione delle domande

Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore secondo il termine e le modalità previsti dal bando.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum scientifico-professionale, volto ad attestare l’idoneità del candidato allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico post-doc prevista dal bando, corredato dalle eventuali pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Non possono partecipare al bando coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell’Ateneo.

Non possono inoltre partecipare al bando:

- coloro che hanno fruito di incarichi post-doc per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i tre anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva del rapporto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

- coloro che hanno fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata – garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini – dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia o di II fascia designati dal Consiglio della Facoltà interessata.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Con il decreto rettoriale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 8

Valutazione dei candidati

La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale e delle eventuali pubblicazioni presentati. La selezione prevede un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano.

Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui almeno quaranta riservati al curriculum scientifico-professionale e alle eventuali pubblicazioni e i rimanenti riservati al colloquio.

La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e a quanto di seguito riportato. La Commissione potrà altresì prevedere un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.

In conformità ai criteri predetti la Commissione esaminatrice valuta per ciascun candidato:

- il curriculum scientifico-professionale - idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc - e le eventuali pubblicazioni presentati;
- la pertinenza del curriculum scientifico-professionale e delle eventuali pubblicazioni presentati all'area o alle aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

I candidati sono quindi convocati almeno 20 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del colloquio.

Nei medesimi termini di cui al comma precedente, ai candidati che non hanno raggiunto l'eventuale punteggio minimo richiesto è data comunicazione di non ammissione al colloquio.

Durante il colloquio è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione del curriculum scientifico-professionale, delle eventuali pubblicazioni e del colloquio, redige una graduatoria. Nel caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettoriale.

I lavori della Commissione esaminatrice devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 7.

Al decreto rettoriale di approvazione degli atti è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 9

Stipula del contratto

Il collocamento in posizione utile nella graduatoria non dà diritto alla stipula del contratto.

Ai fini della stipula del contratto, l'Assistente ecclesiastico generale verifica, mediante apposito colloquio, l'adesione del primo candidato, secondo l'ordine della graduatoria, ai principi ispiratori dell'Università.

Il contratto di diritto privato è stipulato dal Rettore.

La stipula del contratto e l'inizio delle attività sono subordinati alla verifica che il soggetto:

- non abbia fruito di incarichi post-doc per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i tre anni, anche non continuativi;
- non abbia fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente gli undici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Nel caso di mancata accettazione, il contratto è stipulato con altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, previo colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo.

Il contratto:

- non è compatibile con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero con altra borsa di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- non è compatibile con la titolarità di assegni di ricerca, nonché con la titolarità dei contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e 24;
- non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche;
- non dà diritto di accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università.

Art. 10 Doveri

I titolari di incarichi post-doc sono tenuti allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico sotto la guida del docente responsabile e secondo le modalità stabilite dallo stesso, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Consiglio della Facoltà interessata.

I titolari di incarichi post-doc sono tenuti a rispettare i principi ispiratori dello Statuto dell'Università e del Codice etico dell'Ateneo.

Il titolare di incarico post-doc svolge la propria attività presso la struttura indicata nel bando, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

Ai titolari di incarichi post-doc possono essere affidate, con apposito contratto, attività di didattica ufficiale frontale e attività di didattica integrativa e di supporto nei corsi di laurea e di laurea magistrale. Tali attività sono affidate dalla Facoltà interessata. Le attività didattiche affidate non possono superare:

- a) nel caso di attività di didattica ufficiale frontale il numero di 60 ore annue;
- b) nel caso di attività di didattica integrativa e di supporto il numero di 90 ore annue.

Le prime 30 ore complessivamente attribuite – siano esse di attività di didattica ufficiale frontale e/o di attività di didattica integrativa e di supporto – sono ricomprese nel trattamento economico previsto dal contratto di incarico post-doc, mentre le rimanenti sono retribuite.

L'affidamento, con apposito contratto, da parte della struttura competente, di attività di didattica ufficiale frontale e di attività di didattica integrativa e di supporto nell'ambito di Master, Corsi di perfezionamento e formazione, Scuole di specializzazione e Corsi di dottorato di ricerca, è retribuito.

I titolari di incarichi post-doc dell'area medico-clinica possono svolgere - sentito il parere del docente responsabile dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e previa autorizzazione del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" - attività assistenziale, esclusivamente in relazione all'attività oggetto dell'incarico post-doc, presso il Policlinico universitario "A. Gemelli" o altre strutture sanitarie convenzionate.

Art. 11

Proroga

Entro 60 giorni prima della scadenza dell'incarico post-doc, il Consiglio della Facoltà interessata, ove previsto dal bando, può deliberare, la proroga fino ad una durata massima complessiva di tre anni.

La proroga dell'incarico post-doc è sottoscritta dal titolare del contratto e dal Rettore.

La proroga dell'incarico post-doc è subordinata alla verifica che il soggetto:

- non abbia fruito di incarichi post-doc per un periodo che, sommato alla durata della proroga, superi complessivamente i tre anni, anche non continuativi;
- non abbia fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata della proroga, superi complessivamente gli undici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 12

Anagrafe pubblicazioni

I titolari di incarichi post-doc sono tenuti ad inserire e aggiornare costantemente in un'apposita banca dati, gestita dai competenti Uffici dell'Università, i dati relativi ai propri progetti di ricerca e alle proprie pubblicazioni.

Art. 13

Trattamento economico

L'importo lordo annuo degli incarichi post-doc è determinato con delibera dell'Organo direttivo competente, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

I compensi sono erogati in soluzioni mensili e sono soggetti, in materia previdenziale e fiscale, alle norme legislative in vigore.

Art. 14

Risoluzione del rapporto contrattuale e infrazioni disciplinari

L'attribuzione dell'incarico post-doc è revocata e il relativo rapporto è risolto anticipatamente con decreto del Rettore, secondo le modalità di cui ai successivi commi:

- nel caso in cui sopravvenga una delle cause di inammissibilità di cui al precedente articolo 6 o una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 9;
- in caso di mancata osservanza dei doveri di cui al precedente articolo 10.

Il decreto del Rettore è emanato a seguito di delibera del Consiglio di Facoltà adottata, previa contestazione all'interessato, su proposta del docente responsabile o del Preside.

Nel caso di infrazioni disciplinari si applica quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 15

Brevettazione

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari di incarichi post-doc di cui al presente regolamento, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 16
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni statutarie, regolamentari o adottate con apposite delibere degli Organi accademici e direttivi dell'Università Cattolica.